**Cass. III Pen., n. 18774 del 16/05/2012 - Pres. Mannino – Rel. Franco - Ric. PM in proc. Staicu**

**Rifiuti** – Illecita gestione - Confisca – Rapporti con decreto penale di condanna

*Rispetto alla confisca di cui all’art. 240 c.p., la confisca ex artt. 256 e 259 TUA è speciale perché rientra tra le confische obbligatorie per legge, nelle quali la specialità può consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile. La confisca ex artt. 256 e 259 D.L.vo n. 152/2006 ha una funzione sanzionatoria: essa è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.*

Svolgimento del processo

In data 21.2.2011 il pubblico ministero di Orvieto chiese al Gip l'emissione, nei confronti di S. S. F. e T. C., di decreto penale di condanna per € 1.500,00 ciascuno in ordine al reato di cui all'art. 256, comma l, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la confisca del mezzo di trasporto in sequestro. In data 14 giugno 2011 il Gip emise il richiesto decreto penale senza disporre la confisca. Con provvedimento del 18.6.2011 il Gip dispose poi la revoca del sequestro dell'automezzo in questione e la sua restituzione all'avente diritto. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Orvieto propone ricorso per cassazione contro entrambi i suddetti provvedimenti, deducendo che si tratta di provvedimenti abnormi perché emessi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. In particolare, deduce:

l) violazione dell'art. 459 cod. proc. pen., perché, in caso di non accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna, il GIP deve restituire gli atti al PM ovvero pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Nella specie, era stata espressamente richiesta anche la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti. Pertanto il Gip, se riteneva di seguire il prevalente indirizzo di questa Corte -secondo cui la confisca obbligatoria prevista dall'art. 259, comma 2, d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento, non può essere disposta con il decreto penale di condanna -avrebbe dovuto restituire gli atti al PM poiché si era in presenza di una confisca obbligatoria. Quindi i due provvedimenti tra loro collegati sono abnormi perché rendono impossibile una confisca che è prevista come obbligatoria dal citato art. 259, comma 2. Inoltre, l'obbligo di restituzione degli atti al PM in caso di non accoglimento della richiesta, non è limitato alla quantificazione della pena ma riguarda tutto l'iter procedurale. Il PM, quando le sue richieste non siano state recepite in toto, non può proporre opposizione e, poiché si tratta di confisca obbligatoria, il Gip non può disporre il dissequestro e la restituzione del bene ma deve restituire gli atti al PM affinché attivi il procedimento ordinario.

2) violazione dell'art. 259 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Osserva che la confisca obbligatoria ivi prevista non è completamente autonoma dalla disciplina generale dell'art. 240 cod. pen. Tale confisca, comunque, si può considerare quale misura di carattere sanzionatorio, non inquadrabile tra le misure di sicurezza, con funzione eminentemente repressiva e non preventiva. Essa è quindi compatibile con il rito prescelto, non costituendo una misura di sicurezza patrimoniale. La confisca è applicabile anche con il decreto penale di condanna, che costituisce sempre una sentenza di condanna, in cui il contraddittorio è posticipato. Il dato testuale dell'art. 259 non è indicativo, sia che si consideri la confisca come sanzione e non misura di sicurezza sia che la si ritenga tale ed equiparata alla confisca obbligatoria. Il ricorrente osserva inoltre che, per i reati ambientali, la sanzione più penetrante e punitiva è proprio quella della confisca del veicolo; peraltro, esistono casi in cui il trasporto dei rifiuti non ha connotati particolarmente gravi nei quali, anche per rispetto del principio di ragionevole durata del processo e della funzione rieducativa della pena, è opportuno utilizzare un procedimento alternativo rapido ed efficace. Del resto, se il soggetto propone opposizione la confisca sarebbe irrogabile con la susseguente sentenza di condanna. Rileva infine che queste considerazioni attengono alla ritenuta regolarità del comportamento della procura e non alla abnormità del provvedimento, la quale deriva dal fatto che il Gip avrebbe dovuto restituire gli atti al PM e non emettere decreto penale di condanna, depauperato dalla richiesta di confisca del mezzo. Analogamente abnorme è il successivo e collegato provvedimento di dissequestro perché rende inutile l'art. 259, comma 2, cit. e viola l'art. 459 cod. proc. pen. essendo in contrasto con la richiesta del PM. Chiede infine la rimessione alle sezioni unite della questione pregiudizi aie sulla possibilità di disporre con decreto penale la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 259 cit.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo il ricorrente sembra dedurre la illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché la confisca del mezzo di trasporto prevista obbligatoriamente dall’art. 259, c. 2, dlgs n. 152/2006, nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento dovrebbe essere adottata anche nel caso di decreto penale di condanna, sia che la si qualifichi come sanzione sia che la si qualifichi come misura di sicurezza. Rileva il ricorrente che la disciplina di tale confisca non è del tutto autonoma da quella generale dell'art. 240 cod. pen, e comunque è compatibile con il procedimento per decreto perché non costituisce una misura di sicurezza patrimoniale ma ha funzione precipuamente repressiva. La detta confisca è inoltre applicabile anche con il decreto penale, perché questo costituisce pur sempre una sentenza di condanna, in cui il contraddittorio è posticipato.

Nel ricorso si afferma peraltro esplicitamente che le suddette considerazioni riguardano la regolarità del comportamento della Procura della Repubblica e non l'abnormità del provvedimento impugnato. Tuttavia, subito dopo si chiede la rimessione alle Sezioni Unite della questione concernente la possibilità di disporre con decreto penale la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 259 cit.

Nonostante queste perplessità, può ritenersi che il ricorrente abbia inteso proporre ricorso per cassazione contro il decreto penale anche perché ritenuto illegittimo per la ragione indicata. E difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Anche in assenza di una disposizione specifica, deve ritenersi consentito al P.M di ricorrere per cassazione contro il decreto penale di condanna in base alla previsione dell'art. 111 Cast.” (Sez. III, 22.5.2007, n. 23710, P.M. in proc. Lotito, m. 237395, in un caso di omessa applicazione dell'ordine di demolizione); “il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del pubblico ministero, purché al momento della presentazione dell'impugnazione il suddetto decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto dall'imputato. (Fattispecie in tema di ricorso presentato per l'omessa applica-zione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente)” (Sez. IV. 13.2.2008, n. 11358, P.M. in proc. Tsokov, m. 238939).

Inteso quindi il secondo motivo come impugnazione del decreto penale ex art. 111 Cost., per avere omesso di disporre la confisca del veicolo, ex art. 259 cit., il motivo stesso deve ritenersi manifestamente infondato. Esso infatti si limita a contestare la recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte -espressa dalle sentenze Sez. III, 22.5.2008, n. 26548, Mazzucato, m. 240343; Sez. III, 19.3.2009, n. 24659, Mongardi, m. 244019; Sez. III, 7.7.2009, n. 36063, P.M. in proc. Renna, m. 244607 -senza peraltro proporre considerazioni diverse da quelle già ampiamente esaminate e disattese dalle dette decisioni e senza confutare tutte le argomentazioni su cui tali decisioni si fondano.

A tali decisioni pertanto si fa qui integrale richiamo, ricordando soltanto che le prime due decisioni - relative alla confisca del terreno per il reato di gestione di discarica abusiva di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma fondate su argomentazioni valevoli anche per la confisca del veicolo per il reato di trasporto illecito ex art. 259, comma 2 -hanno rilevato che le dette disposizioni contemplano quali provvedimenti ai quali consegue la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva o del veicolo utilizzato per il trasporto illecito esclusivamente la sentenza di condanna e quella di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non anche il decreto penale di condanna. Corrispondentemente, l'art. 460, comma 2, cod. proc. pen., dispone che con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, cod. pen., e, quindi, escludendo implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge.

Per estendere la possibilità di confisca anche al decreto penale sono possibili due percorsi: a) o si ritiene che l'art. 460 cod. proc. pen. si applichi a tutti i casi di confisca obbligatoria, ossia si estende analogicamente questa disposizione fino a farle comprendere non solo la confisca obbligatoria nei casi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., ma altresì i casi in cui la obbligatorietà della confisca sia stabilita da leggi speciali; b) o si ritiene che le citate disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applichino in via analogica oltre che alla sentenza di condanna ed a quella di patteggiamento, anche alla ipotesi del decreto penale di condanna.

Sennonché entrambi questi percorsi sono preclusi dal divieto di analogia previsto dall'art. 14 preleggi, che concerne sicuramente anche una misura ablativa di diritti patrimoniali come la confisca.

Né sarebbe possibile una interpretazione estensiva degli artt. 256 e 259 cit., nel senso di includervi anche l'ipotesi del decreto penale. Queste disposizioni, infatti, non si riferiscono genericamente alla “condanna”, ossia non descrivono il contenuto della decisione, ma si riferiscono esplicitamente alla sua struttura, specificando che si deve trattare di “sentenza di condanna o di patteggiamento”. Il legislatore ha dunque utilizzato un termine specifico e non un termine di genere (“condanna”) che ricomprenda varie ipotesi di specie (condanna a seguito di sentenza; a seguito di decreto, a seguito di patteggiamento). Ma intendere la species come genus significherebbe propriamente fare applicazione analogica di una norma ad una fattispecie diversa in virtù dell'identità di ratio.

Inoltre, in senso contrario alla possibilità di applicazione della confisca con il decreto penale, opera anche il criterio sistematico. Invero, l'art. 460 cod. proc. pen. e gli artt. 256 e 259 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, sono in coordinazione tra loro: il primo esclude che il decreto si estenda alle confische obbligatorie previste da leggi speciali e gli altri due (che prevedono un confisca obbligatoria speciale) escludono proprio il decreto penale. Vi è quindi una rispondenza tra le disposizioni, nel senso della volontà del legislatore di escludere l'applicazione della confisca obbligatoria, allorché il procedimento penale venga definito mediante decreto penale di condanna.

L'opinione opposta ritiene che vi sia una equivalenza biunivoca tra confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. e confische obbligatorie previste da leggi speciali, nel senso che dove si parla di confisca ex art. 240 comma 2 cod. pen. si dovrebbero intendervi ricomprese anche le confische obbligatorie speciali e viceversa.

Invece questa equivalenza non c'è. E difatti la giurisprudenza di questa Corte l'ha sempre esclusa, affermando costantemente (cfr. Sez. Un., 15.12.1992. n. 1811/93, Bissoli, m. 192494; Sez. Un., 25.3.1993, n. 5, Carlea, m. 193120; e più recentemente Sez. III, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, m. 230868) che le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell'imputato, non sono equiparabili a quella di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen. avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, sicché la previsione della applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240, comma 2, cod. pen. non è estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa legge speciale la consente.

La confisca ex art. 240, comma 2, cod. pen. è generale, e proprio per questo la disposizione non distingue tra sentenza di condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest'ultimo) combaciando con l'art. 460 cod. proc. pen. che prevede appunto la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen. nel caso di decreto penale.

La confisca ex artt. 256 e 259 cit. è invece speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialità può consistere o nell' estendere l'oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa è possibile.

A sostegno dell'orientamento qui seguito sta infine anche il criterio della ratio legis. La confisca ex artt. 256 e 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha chiaramente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei confronti dell'autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della sanzione penale principale (come espressamente riconosce lo stesso ricorrente) debba obbligatoriamente intervenire. Ed è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia.

(Omissis)